

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2432 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2023

che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di tale regolamento

[notificata con il numero C(2023) 7800]

(i testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell'Unione, il regolamento (UE) n. 517/2014 assoggetta l'immissione in commercio dell'Unione di almeno 100 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno a limiti quantitativi.
- (2) Tenuto conto della revisione in corso del regolamento (UE) n. 517/2014 e delle potenziali modifiche delle regole di fissazione dei valori di riferimento per il 2025 e gli anni successivi che essa comporta, è opportuno stabilire i valori di riferimento solo per il 2024.
- (3) La Commissione dovrebbe determinare, ogni tre anni, un valore di riferimento per ciascun importatore e produttore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nel corso di un periodo di riferimento pertinente secondo quanto comunicato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. I limiti quantitativi stabiliti per ciascuna di queste imprese per quanto concerne l'immissione in commercio di idrofluorocarburi nel 2024 saranno successivamente determinati e assegnati sulla base dei rispettivi valori di riferimento individuali conformemente all'allegato VI del regolamento (UE) n. 517/2014 e potranno includere anche quantità aggiuntive assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'allegato VI di tale regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'allegato V del regolamento (UE) n. 517/2014, il valore di riferimento per ciascun produttore e importatore dovrebbe essere calcolato sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015 secondo quanto comunicato per gli anni disponibili ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, escludendo le quantità di idrofluorocarburi per gli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
- (5) La media annuale delle quantità legalmente immesse in commercio da un importatore o da un produttore dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione ⁽²⁾, aggiungendo eventuali autorizzazioni a utilizzare una quota a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 da parte dello stesso importatore o produttore nell'anno civile in questione.

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

